

2017

Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale

Preambolo

1. Le seguenti direttive sono state adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione svizzera dei banchieri allo scopo di tutelare e promuovere in Svizzera e all'estero la reputazione della gestione patrimoniale elvetica e in particolare il suo elevato livello qualitativo. Le clienti e i clienti (di seguito «cliente» o «clienti») che affidano il loro denaro a banche svizzere devono essere certi che esso venga gestito in modo professionale e nel loro interesse, anche quando non impartiscono alle banche altre istruzioni, ma si limitano a indicare un obiettivo generale.
2. Le direttive sono da considerarsi regole di condotta professionale (autodisciplina) e vengono riconosciute come standard minimo nell'ambito del diritto di vigilanza. Non hanno alcun influsso diretto sul rapporto contrattuale tra le banche e i loro clienti. Questo rapporto si basa da un lato sulle norme di legge (in particolare art. 394 e segg. CO) e dall'altro sugli accordi specifici pattuiti tra la banca e il cliente (p. es. mandato di gestione patrimoniale, condizioni generali della banca).
3. Nelle fattispecie disciplinate da speciali regole giuridiche, le disposizioni specifiche pertinenti (p. es. LPP, LICol nonché le regolamentazioni e le norme di autodisciplina che vi fanno riferimento) hanno la preminenza sulle presenti direttive.

I. Principi

Art. 1

¹ Con il mandato di gestione patrimoniale il cliente autorizza la banca a compiere tutti gli atti da essa ritenuti opportuni per la gestione del deposito nell'ambito delle operazioni bancarie ordinarie. La banca esercita il mandato secondo scienza e coscienza, tenendo conto della situazione personale del cliente, nella misura in cui può esserne a conoscenza. A questo scopo redige un profilo di rischio che rispecchia la propensione e la capacità di rischio del cliente. Nella gestione patrimoniale la banca agisce discrezionalmente nel quadro della politica d'investimento, degli obiettivi determinati insieme al cliente, della strategia d'investimento applicata e di eventuali istruzioni impartite dal cliente (comprese possibili limitazioni d'investimento). Per contro il mandato di gestione patrimoniale non autorizza la banca a ritirare gli attivi.

² Nel mandato di gestione patrimoniale o nei suoi allegati devono essere regolate tra l'altro la valuta di riferimento e la remunerazione della banca (artt. 14–17 delle presenti direttive).

Disposizioni esecutive

4. La banca redige un profilo di rischio che rispecchia la propensione e la capacità di rischio del cliente, considerando la sua situazione finanziaria, gli obiettivi d'investimento, le sue conoscenze ed esperienze. Su tale base e nel rispetto di eventuali istruzioni impartite dal cliente (cifra 9 delle presenti direttive) la banca propone una strategia d'investimento corrispondente al profilo di rischio del cliente.

5. La banca definisce, secondo il suo libero giudizio, la sua politica d'investimento per l'esecuzione dei mandati di gestione. Provvede a individuare insieme al cliente la strategia d'investimento che deve essere applicata e la determina. La gestione patrimoniale può essere svolta unitariamente per più clienti o per singoli clienti.

6. Tenendo conto delle conoscenze e delle esperienze del cliente, la banca lo informa dei rischi connessi alla strategia d'investimento applicata e a eventuali istruzioni (cifra 9 delle presenti direttive). Qualora la strategia d'investimento desiderata dal cliente non corrisponda o corrisponda solo in parte al suo profilo di rischio, la banca lo avverte dei rischi che ciò comporta. Le informazioni possono avvenire in forma standardizzata.

7. La banca verifica periodicamente l'attualità del profilo di rischio. In caso di necessità il profilo viene aggiornato e confrontato nuovamente alla strategia d'investimento applicata. Se il cliente intende mantenere la strategia d'investimento precedente, deve essere informato dalla banca dei rischi conseguenti. L'informativa al cliente deve essere documentabile dalla banca in forma riproducibile.

8. La banca si impegna a esercitare con cura il mandato di gestione patrimoniale ad essa conferito in modo da preservare gli interessi legittimi del cliente.

9. Qualora il cliente impartisca alla banca delle istruzioni (permanenti o riferite a singole transazioni), le presenti direttive hanno carattere sussidiario. Tali istruzioni sono necessarie in particolare nel caso in cui il cliente intenda effettuare degli investimenti che, in base all'art. 8 delle presenti direttive, non rientrano tra le transazioni bancarie ordinarie (p. es. investimenti diretti in immobili, metalli non preziosi o materie prime) o non corrispondono alla strategia d'investimento che deve essere applicata. Cfr. art. 2 cifra 11 frase 3 delle presenti direttive.

10. La banca informa il cliente in maniera adeguata qualora l'attuazione di istruzioni comporti dei rischi particolari legati alla natura dell'operazione.

Art. 2

Il mandato di gestione patrimoniale è conferito in forma scritta o in un'altra forma di testo verificabile su un formulario della banca, debitamente firmato dal cliente.

Disposizioni esecutive

11. Il conferimento orale di un mandato di gestione patrimoniale non è valido. È insufficiente anche un'annotazione di un colloquio con il cliente nel quale questi esprime l'intenzione di affidare alla banca la gestione del suo patrimonio. Le istruzioni permanenti e la loro successiva modifica, p. es. il passaggio da una strategia d'investimento a un'altra (p. es. da «Balanced» a «Equity»), e gli ordini complementari non esigono la firma del cliente, ma devono comunque essere documentati dalla banca in forma appropriata.

12. Con la firma del mandato di gestione patrimoniale il cliente autorizza la banca a effettuare – entro i limiti della strategia d'investimento che deve essere applicata – tutti gli investimenti ammessi in base alle presenti direttive, senza che si rendano necessari ulteriori accordi, spiegazioni o consultazioni.

13. La firma può avere luogo in forma scritta o in un'altra forma di testo verificabile.

Art. 3

La banca fa in modo che il mandato di gestione patrimoniale venga eseguito dai collaboratori preposti conformemente a quanto stabilito dalle presenti direttive, a eventuali istruzioni interne e nell'ambito della politica d'investimento secondo l'art. 1 delle presenti direttive.

Disposizioni esecutive

14. Questa disposizione regola la responsabilità: il mandato di gestione patrimoniale viene conferito alla banca stessa e non a un organo direttivo della banca o personalmente a un suo collaboratore. Ciò non è tuttavia in contraddizione con il principio di un'assistenza individuale da parte dei consulenti alla clientela.

Art. 4

¹ Una banca che accetta mandati di gestione patrimoniale deve disporre di un'organizzazione professionale e adeguata alle caratteristiche dell'istituto.

² Essa adotta misure adeguate per evitare che insorgano conflitti d'interesse tra la banca stessa e i propri clienti o tra i collaboratori e i clienti. Qualora non si possano evitare tali conflitti d'interesse, la banca deve fare in modo che questi non pregiudichino gli interessi dei propri clienti. Se non è comunque possibile evitare di ledere gli interessi dei propri clienti, questi ultimi devono esserne avvisati dalla banca.

Disposizioni esecutive

15. La banca designa gli organi e i collaboratori responsabili per la definizione della politica d'investimento, dell'esercizio della gestione patrimoniale e del controllo. Essi devono disporre delle conoscenze specifiche necessarie.

16. Un'organizzazione adeguata implica la separazione dei dipendenti addetti alla gestione patrimoniale e alla politica d'investimento da quelli preposti agli estratti ordinari dei conti e dei depositi del cliente o al relativo invio.

17. Nelle situazioni di conflitto d'interesse l'art. 4 cpv. 2 delle presenti direttive riprende la regola, adeguata al contesto, in uso anche nel commercio di valori mobiliari (art. 8 delle Regole di condotta per commercianti di valori mobiliari).

18. La banca si astiene dal riallocare di propria iniziativa il portafoglio del cliente senza che ciò sia nell'interesse di quest'ultimo e all'unico scopo di accrescere i propri ricavi da provvigioni («churning»).

Art. 5

Il cliente riceve gli estratti ordinari dei conti e dei depositi secondo quanto convenuto, almeno una volta all'anno. L'invio viene fatto all'indirizzo concordato con il cliente.

Disposizioni esecutive

19. Questa disposizione vuole evitare che il cliente che ha solo contatti sporadici con la banca rimanga all'oscuro delle operazioni effettuate per suo conto.

Art. 6

Un organo di controllo interno della banca deve verificare periodicamente l'osservanza delle presenti direttive.

Disposizioni esecutive

20. La verifica concerne l'applicazione delle presenti direttive e di eventuali istruzioni interne. La selezione degli investimenti non è oggetto di verifica.

II. Esecuzione del mandato

Art. 7

¹ La banca è tenuta a selezionare con cura gli investimenti da inserire nel portafoglio gestito del cliente.

² Il patrimonio amministrato deve essere sorvegliato regolarmente nell'ambito del mandato di gestione patrimoniale e delle presenti direttive.

Disposizioni esecutive

21. Nella selezione degli investimenti la banca deve basarsi su fonti d'informazione attendibili. Essa controlla regolarmente gli investimenti effettuati. Tuttavia non può essere resa responsabile di una perdita di valore causata successivamente da un investimento selezionato con cura.

22. La banca garantisce che, in un'ottica complessiva, il portafoglio gestito sia in linea con la strategia d'investimento che deve essere applicata. In caso di necessità, adotta le misure opportune per ripristinare l'allineamento o concorda con il cliente un adeguamento del mandato di gestione patrimoniale impartito. Ciò non vale per gli scostamenti dovuti a oscillazioni di mercato a breve termine.

Art. 8

Il mandato di gestione patrimoniale è limitato agli strumenti d'investimento bancari ordinari.

Disposizioni esecutive

23. Per strumenti d'investimento bancari ordinari ai sensi delle presenti direttive si intendono in particolare gli investimenti in depositi vincolati o fiduciari, metalli preziosi, collocamenti sui mercati monetari e dei capitali sotto forma di carte valori o diritti valori (p. es. azioni, obbligazioni, notes, crediti contabili a breve termine) e strumenti da essi derivati e relative combinazioni (derivati, prodotti strutturati), nonché investimenti collettivi.

24. Per quanto concerne gli investimenti collettivi, il presupposto è che essi investano a loro volta in strumenti d'investimento bancari ordinari o in immobili.

25. Nel settore dei derivati – purché essi siano ammessi nell'ambito del mandato di gestione patrimoniale e delle presenti direttive – la banca adotta misure adeguate per un impiego accurato e competente degli stessi.

26. I metalli non preziosi e le materie prime possono essere inseriti nel portafoglio gestito sotto forma di investimento collettivo, derivato, indice o prodotto strutturato a scopo di diversificazione. Per gli strumenti che prevedono la consegna fisica di metalli non preziosi o materie prime, la banca deve fare in modo che non venga effettuata la consegna fisica al cliente.

27. Gli investimenti non tradizionali, gli strumenti da essi derivati e le relative combinazioni possono essere inseriti nel portafoglio gestito a scopo di diversificazione, a condizione che siano organizzati secondo il principio del fund of funds o garantiscano una diversificazione equivalente. Per investimenti non tradizionali si intendono gli investimenti in hedge funds, private equity e immobili. Questi tipi d'investimento non si limitano necessariamente a strumenti bancari ordinari o facilmente negoziabili.

28. In base al principio del fund of funds l'allocazione del fondo avviene in più strumenti d'investimento collettivo giuridicamente indipendenti. Una diversificazione equivalente a questo principio è data quando l'investimento è concentrato in un unico investimento collettivo, ma è gestito secondo il principio Multi Manager (gestione del fondo tramite più manager che lavorano indipendentemente l'uno dall'altro).

29. Il ricorso a investimenti non tradizionali deve essere conforme alla politica d'investimento della banca. La banca adotta misure adeguate per un loro impiego diligente e professionale.

30. Per investimenti bancari non ordinari il cliente deve impartire istruzioni conformemente alle cifre 9 e 11 frase 3 delle presenti direttive.

31. Il mandato di gestione patrimoniale non dà alla banca il diritto di concedere a terzi un prestito di natura commerciale per conto del cliente.

Art. 9

La banca può effettuare il prestito di titoli (securities lending) dal portafoglio gestito del cliente e transazioni analoghe (p. es. repurchase agreements). La condizione è che a carico del cliente non ne derivi un rischio di perdita eccessivo rispetto al profitto che ne trae.

Disposizioni esecutive

32. Il mandato di gestione patrimoniale o un accordo separato deve contenere regole ai sensi della Circolare FINMA 2010/2 «PcT ("repo")/SLB».

33. Se la banca agisce come agente (a proprio nome e per conto di terzi), occorre tenere in debita considerazione il rischio di controparte, richiedendo garanzie (collateral) o limitando il prestito di titoli esclusivamente a controparti di prim'ordine.

34. Se la banca agisce come principal (a proprio nome e per proprio conto), occorre garantire una ripartizione dei rischi anche alla luce degli altri investimenti.

Art. 10

La banca provvede a un'adeguata diversificazione dei rischi attraverso una sufficiente diversificazione degli investimenti.

Disposizioni esecutive

35. La banca è tenuta a evitare una concentrazione eccessiva di grandi rischi in un numero limitato di investimenti.

Art. 11

Gli investimenti si limitano a strumenti facilmente negoziabili.

Disposizioni esecutive

36. La facile negoziabilità è data quando è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

- deve esserci un mercato rappresentativo per il valore in questione (in borsa o fuori borsa);
- l'emittente o la banca deve impegnarsi ad assicurare una facile negoziabilità che equivalga a quella di un mercato rappresentativo;
- deve essere possibile disdire l'investimento in scadenze poste a intervalli regolari (almeno quattro volte all'anno analogamente a quanto previsto dall'art. 109 cpv. 1 OICol e con un termine di preavviso di 60 giorni al massimo).

37. Alcuni valori a larga diffusione, p. es. obbligazioni di cassa, sono facilmente negoziabili solo in modo limitato. Gli investimenti con simili limitazioni della facile negoziabilità sono comunque ammessi, tranne nel caso in cui il cliente abbia impartito chiare istruzioni di tenore contrario.

38. Se la limitazione della facile negoziabilità di un investimento sorge in un secondo tempo, la banca salvaguarda in modo adeguato gli interessi del cliente.

Art. 12

Nell'esercizio del mandato di gestione patrimoniale non è consentito assumere né crediti né potenziali posizioni debitorie.

Disposizioni esecutive

39. Senza consenso espresso del cliente, la banca non è autorizzata a effettuare operazioni di credito o simili, nemmeno anche quando viene rispettato il margine di sicurezza fissato internamente dalla banca.

40. Questa disposizione non si applica ai sorpassi provvisori coperti a breve termine da redditi in entrata o da rimborsi previsti di obbligazioni o che risultano da sfasamenti di valuta nelle operazioni di arbitraggio.

Art. 13

Le transazioni, soprattutto in derivati, non devono generare un effetto leva sul portafoglio complessivo.

Disposizioni esecutive

41. Per la vendita di call e/o financial futures è richiesta una posizione corrispondente in attivi di base. Se si tratta di call o futures su indici di borsa, divise, tassi d'interesse, metalli non preziosi o materie prime, basta che gli attivi di base siano sufficientemente rappresentati.

42. Per la vendita di put e/o financial futures la liquidità deve essere disponibile per intero già al momento della stipulazione.

III. Remunerazione della banca

Art. 14

La banca definisce nel mandato di gestione patrimoniale (art. 2 delle presenti direttive), in un allegato o in un accordo separato il genere, le modalità e le componenti della sua remunerazione.

Disposizioni esecutive

43. Le disposizioni di questa sezione delle direttive seguono la Circolare FINMA 2009/01 «Regole quadro per la gestione patrimoniale», numeri marginali 27–31.

44. Viene in pratica definito ciò che il cliente deve alla banca per la gestione del proprio patrimonio e per i servizi ad essa connessi. Ai fini della definizione della remunerazione della banca, il contratto firmato dal cliente può rimandare a un allegato, a una tariffa o a condizioni generali. Questi non devono essere firmati. Si può anche stipulare un accordo separato con il cliente. Le modifiche devono essere comunicate al cliente in maniera adeguata.

Art. 15

Il mandato di gestione patrimoniale stabilisce a chi spettano eventuali prestazioni di terzi corrisposte alla banca in modo intrinsecamente correlato al mandato. Per mandati di gestione patrimoniale che da parte della banca investono esclusivamente in prodotti senza eventuali prestazioni di terzi si può rinunciare a un'indicazione in merito nel mandato di gestione patrimoniale. Nel caso in cui per i mandati di gestione patrimoniale menzionati vengano corrisposte eccezionalmente delle prestazioni di terzi (p. es. per titoli voluti dal cliente o immissione nel portafoglio gestito fino al riposizionamento), è possibile regolare in un allegato o in un accordo speciale a chi spettano le eventuali prestazioni di terzi. La banca attira l'attenzione dei clienti sui conflitti d'interesse che possono derivare dall'accettazione di prestazioni di terzi (art. 4 cpv. 2 delle presenti direttive).

Disposizioni esecutive

45. Per l'eventuale diritto del cliente alla restituzione delle prestazioni corrisposte da terzi alla banca sono determinanti l'art. 400 cpv. 1 CO e/o la relativa clausola contrattuale.

Art. 16

La banca informa i propri clienti sui parametri di calcolo e sulle fasce di oscillazione delle prestazioni che riceve o che potrebbe ricevere da terzi. A tale scopo può raggruppare i singoli prodotti in apposite classi.

Disposizioni esecutive

46. La banca può fornire indicazioni sul calcolo o sulle fasce di oscillazione dei singoli prodotti o delle classi di prodotti. In linea di massima è libera di definire le classi di prodotti. L'obbligo d'informazione della banca è di natura generale e riguarda le relative prestazioni che le verranno o potrebbero essere corrisposte in futuro. Tale informazione può per esempio essere fornita tramite factsheet, su estratti di deposito o in Internet.

47. Il metodo e la periodicità dei rendiconti vengono definiti conformemente a quanto convenuto con il cliente. L'informazione può eventualmente avvenire tramite la comunicazione di valori approssimativi o per mezzo di conteggi alla data di riferimento o in entrambi i modi.

Art. 17

Su richiesta, in singoli casi la banca rende inoltre noto ai clienti l'ammontare delle prestazioni già percepite da terzi.

Disposizioni esecutive

48. Sottostanno all'obbligo d'informazione tutte le indennità percepite da terzi intrinsecamente correlate al mandato conferito (art. 400 cpv. 1 CO).

49. La possibilità di una divulgazione successiva delle prestazioni di terzi va distinta da quella di un'eventuale restituzione. Per quanto riguarda la restituzione delle prestazioni fa testo la clausola contrattuale (art. 15 delle presenti direttive).

IV. Disposizione finale

Art. 18

¹ Le presenti direttive entrano in vigore nella loro nuova versione il 1° marzo 2017.

² Se le direttive richiedono un adeguamento della documentazione è previsto un periodo di transizione fino al 1° giugno 2017.

³ Il cpv. 2 di questo articolo non viene applicato alle nuove stipulazioni contrattuali.

• Associazione Svizzera dei Banchieri
Aeschenplatz 7
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea
T +41 61 295 93 93
F +41 61 272 53 82
office@sba.ch
www.swissbanking.org